



MINISTERO  
DELL'INTERNO



FONDO EDIFICI DI CULTO

# Articolo 19

*Rassegna della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto*

## CHIESA CATTOLICA

La giustizia amministrativa torna ad esprimersi sull'intreccio tra diritto ecclesiastico e diritto urbanistico

pagina 5

## ASPETTI FINANZIARI

Il principio di risultato ed il principio della fiducia nel nuovo codice dei contratti

pagina 24

## DAL PATRIMONIO

La Chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio a Roma

pagina 27

Registrazione Tribunale di Roma  
del 21 luglio 2023, al numero 99

**Direttore Responsabile**  
Alessandro Tortorella

**Coordinamento**  
Concetta Staltari

**Progetto editoriale e redazione**  
Maria Giovanna Pastorello

**Hanno collaborato:**

Fabrizio Gallo  
Michela Guarino  
Alessandro Mascherucci  
Maria Luisa Mutschlechner  
Chiara Scioscia Santoro  
Maria Vittoria Pontieri  
Antonio Tedeschi  
Alessandro Tortorella  
Alessio Sarais  
Anna Maria Voci

**Foto:**

Ilaria Damiani  
Massimo Listri  
Raffaele Scarinzi  
Archivio fotografico FEC  
Freepik  
Pixabay  
www.ilgoriziano.it  
it.nursia  
www.parcocchiabarbarigo.it  
www.vaticannews.va  
Wikipedia

**Correzione bozze:**  
Anna Maria Voci

**Grafica:**  
Luca Suarez

**In copertina:**  
Volta della  
Basilica di Santo Spirito, Firenze

**Distribuzione:**  
Debora Orlanducci

**Direzione, redazione e amministrazione**  
Piazza del Viminale, n. 1 - 00184 Roma  
articolo19@interno.it



Filippino Lippi, Pala Nerli, Basilica di Santo Spirito, Firenze 16 ▶▶



Vescovi 11 ▶▶

## SOMMARIO

### EDITORIALE

4 Condivisione e fiducia

*di Alessandro Tortorella*

### CHIESA CATTOLICA

5 La giustizia amministrativa torna ad esprimersi sull'intreccio tra  
diritto ecclesiastico e diritto urbanistico

*di Fabrizio Gallo*

9 La cittadinanza italiana del legale rappresentante  
di un ente ecclesiastico

*di Alessio Sarais*

### I CAPOLAVORI

15 La Basilica di Santo Spirito a Firenze

*di Anna Maria Voci*

### CONFESSIONI ACATTOLICHE

18 Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica  
degli enti di culto diversi dal cattolico

*di Maria Vittoria Pontieri*

### PNRR

20 Il restauro della Basilica della SS. Annunziata e Sant'Antonio a Vitulano  
*di Antonio Tedeschi*

### ASPETTI FINANZIARI

24 Il principio di risultato ed il principio della fiducia nel nuovo codice dei contratti  
*di Michela Guarino*

### DAL PATRIMONIO

27 La Chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio a Roma  
*di Alessandro Mascherucci, Maria Luisa Mutschlechner e Chiara Scioscia Santoro*

33 DOMANDE E RISPOSTE

34 FEC IN MOSTRA

# EDITORIALE

## Condivisione e fiducia

Alessandro Tortorella

**D**iversi gli approfondimenti e gli spunti di studio e riflessione anche in questo numero. L'attività della Direzione si caratterizza per la poliedricità e trasversalità di interessi che, da un lontano e glorioso passato, proiettano e programmano idee per il futuro. Con un'attenzione riservata all'attualità, alle innovazioni ed ai pronunciamenti della giurisprudenza più recente.

Come leggiamo nell'articolo di *Fabrizio Gallo*, già Direttore di questa rivista che, prendendo spunto da un fatto di cronaca, che ha interessato non solo il FVG per risvolti anche politici, analizza la situazione da una prospettiva giuridica, evidenziando il complesso equilibrio tra aspetti attinenti il diritto all'esercizio della libertà di culto e rispetto della normativa urbanistica.

Sempre come approfondimento giuridico, viene evidenziata da *Alessio Sarais* la questione che attiene alla cittadinanza italiana del rappresentante di un ente ecclesiastico, con dovizia di riferimenti normativi ed una comparazione con i requisiti richiesti per i rappresentanti di enti di culto acattolici.

L'incidenza degli enti di culto acattolici ed il riconoscimento della loro personalità giuridica, sino all'adozione di una legge d'intesa specifica, sono argomenti sempre più attuali, benché disciplinati da norme risalenti nel tempo. Elementi che comportano una ponderata riflessione su come stia mutando il contesto *culturale*, religioso e sociale del Paese. Occasione per ripercorrere insieme a *Maria Vittoria Pontieri* la normativa di settore e l'iter amministrativo di competenza della Direzione.

Anche questo numero consente di "visitare" alcune delle ormai ben 855 chiese del Fondo, grazie alla spiegazione di *Anna Maria Voci* di un edificio di culto fiorentino, ove hanno operato in momenti diversi Brunelleschi ed un giovane Michelangelo.

Tra gli interventi di restauro e conservativi, degna di nota la doviziosa spiegazione dei particolari della



Chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma, che consente di ripercorrerne idealmente la storia sotto il profilo architettonico, storico ed anche urbanistico e le relative mutazioni intercorse nel corso dei decenni. La lettura dell'articolo, scritto magistralmente a tre mani (*Alessandro Mascherucci, Maria Luisa Mutschlechner, Chiara Sciascia Santoro*)

consente di rivivere anche i momenti più significativi e strutturali dell'edificio in Campo Marzio.

I lavori finanziati con il PNRR, visibili nei *ponteggi* che stanno progressivamente interessando centinaia di edifici di culto di proprietà del FEC, rappresentano un *ponte* di collegamento virtuale tra la conservazione ed il restauro dei beni, eredità di un glorioso passato, da consegnare con massima consapevolezza e rispetto alle nuove generazioni, grazie alla lungimiranza del finanziamento europeo. E' di certo un'operazione complessa che interessa oltre 300 interventi e che solo con una sinergia effettiva tra i diversi interessati (*Soprintendenze, Provveditorati, Enti locali*) potrà consentire il raggiungimento di un obiettivo ambizioso. Come racconta *Antonio Tedeschi*, un esempio virtuoso è rappresentato dalla Convenzione tra Fondo e Comune di Vitulano, nel beneventano.

Il FEC e le Stazioni appaltanti, come operatori pubblici, applicano il codice dei contratti pubblici, che pone tra i suoi principi base quello del "risultato" e della "fiducia". Terminologia per taluni aspetti innovativa in un settore considerato per troppo tempo solo tecnico, ma che in realtà tratteggia la vita della PA nel perseguire con professionalità, coerenza e massima trasparenza obiettivi istituzionali. Chiedendo agli operatori come "corrispettivo" condivisione e fiducia. Principi che, in una lettura ragionata, commentando le ultime massime giurisprudenziali, *Michela Guarino* illustra con massima chiarezza e puntualità.

*Risposte brevi e FEC in mostra* concludono come usuale la rivista. In attesa di graditi contributi da parte dei lettori, un "a-ri-leggerci" nel prossimo numero.



## La giustizia amministrativa torna ad esprimersi sull'intreccio tra diritto ecclesiastico e diritto urbanistico

### La vicenda di Monfalcone

Fabrizio Gallo

**I**l compendio della Giustizia amministrativa è tornato ad occuparsi di recente della questione della realizzazione e dell'utilizzo di immobili ai fini dell'esercizio del culto, argomento che intreccia profili di diritto ecclesiastico ed urbanistico oltre che richiamare attenzione più generale da parte dell'opinione pubblica.

I provvedimenti che qui si notano, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione prima) n. 110 del 2024 e l'ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione seconda), n. 1024 del 2024, pur collocandosi nell'alveo di una consolidata posizione giurisprudenziale sull'argomento, introducono elementi innovativi, in particolare sotto il profilo del metodo di soluzione amministrativa della questione.

#### IL FATTO

Il Comune di Monfalcone, con ordinanza dirigenziale n. 5 del 7.12.2023, del dirigente dell'area tecnica, ha inibito l'utilizzo di un immobile, ubicato in via Primo Maggio 103, di proprietà del Circolo Culturale Islamico Baitus Salat.

La vicenda, in corso da mesi e non ancora risolta, alla luce del carattere interlocutorio del provvedimento cautelare del Consiglio di Stato, si è dipanata in relazione alla decisione del Comune di inibire l'uso ai fini di culto di un immobile in proprietà del predetto centro culturale senza peraltro definire luoghi alternativi, in una cittadina che accoglie molte migliaia di persone di fede islamica, impegnati in particolare nell'attività cantieristica.

#### LA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione,

la materia edilizia è oggetto di legislazione concorrente per la quale le Regioni, pur avendo competenza legislativa, debbono osservare principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale<sup>1</sup>.

La Corte costituzionale ha avuto più volte modo di soffermarsi sul cruciale snodo delle norme di carattere urbanistico ed edilizio che incidono sulla libertà religiosa.

In una prima fondamentale sentenza, la n. 195 del 1993, la Corte si è occupata della «disciplina urbanistica dei servizi religiosi» adottata dalla Regione Abruzzo. Tale normativa prevedeva, fra l'altro, una dotazione di aree specificamente riservate ai servizi religiosi, nonché l'erogazione di contributi nella misura pari al 10% dei contributi per urbanizzazione secondaria dovuti ai comuni, da utilizzarsi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune di tipo religioso. La legge in esame, tuttavia, riservava i predetti benefici esclusivamente alla Chiesa cattolica ed alle sole confessioni religiose per le quali lo Stato avesse provveduto a concludere le intese previste dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione

La Corte ha, in quell'occasione, rilevato che gli

<sup>1</sup> Corte cost. n. 343/2005.



Palazzo del Municipio di Monfalcone

interventi di carattere urbanistico ed edilizio hanno per effetto di rendere concretamente possibili le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata nell'art. 19 della Costituzione e pertanto occorre che i pubblici poteri si uniformino al principio supremo «della laicità dello Stato» che «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 1989).

Nella prospettiva sopra delineata, secondo la giurisprudenza costituzionale, tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti e l'aver stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione non può costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini. Per tali ragioni, le norme cennate sono state dichiarate illegittime costituzionalmente. Con successiva sentenza n. 631 del 2016, la Consulta si è occupata della conformità a Costituzione della legislazione della Regione Lombardia in materia di governo del territorio, nella parte in cui essa incide sulla libertà religiosa.

In quella circostanza, è stato posto in rilievo come l'apertura di luoghi di culto ricada nella tutela garantita dall'art. 19 della Costituzione il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata. Pertanto, l'esercizio della libertà di aprire luoghi di culto non può essere condizionato a una previa regolazione pattizia, ai sensi degli articoli 7

e 8, terzo comma, della Costituzione. Proprio per la suddetta ragione, in materia di edilizia di culto, «tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti» e la previa stipulazione di un'intesa non può costituire «l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini».

Diversamente opinando, ci si imbatterebbe nel divieto di discriminazione, sancito dall'art. 3 della Costituzione in forza del quale occorre assicurare «l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario» (il richiamo è alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 2002).

Infine, la Corte è intervenuta nuovamente sulla legislazione lombarda con la sentenza n. 254 del 2019 affermando, in primo luogo, che la previsione di uno speciale Piano dedicato alle attrezzature religiose (PAR) non è di per sé illegittimo, purché siano rispettate due condizioni:

1. il piano deve perseguire l'obiettivo del corretto insediamento nel territorio comunale delle attrezzature religiose aventi impatto urbanistico;
2. deve tenere conto della necessità di favorire l'apertura di luoghi di culto destinati alle diverse comunità religiose.

È invece illegittimo un regime differenziato per le attrezzature che riguardino una specifica religione e non altre.

#### IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Il provvedimento comunale oggetto delle decisioni giurisdizionali che qui si commentano, si fonda, in particolare, sulle seguenti motivazioni.

In primo luogo, l'autorità amministrativa ha accertato che l'immobile di cui trattasi è interessato da un intervento edilizio non concluso, in quanto è sospesa a tempo indeterminato l'efficacia del titolo legittimante i lavori, e conseguentemente l'ente proprietario non

dispone di collaudo statico e di agibilità.

In secondo luogo, il Comune ritiene che anche l'area esterna di pertinenza dell'edificio costituisce attualmente area di cantiere, in quanto in sede di sopralluogo è stata accertata la presenza di deposito di materiali edili

In considerazione di quanto accertato, quindi, il Comune, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, di rispetto della normativa edilizia (art. 75 del d.P.R. 380/2001) e degli obblighi in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008) ha ritenuto necessario inibire l'utilizzo dell'immobile e l'accesso all'area da parte di soggetti estranei.

#### IL RAGIONAMENTO DEL TAR

Il TAR per il Friuli Venezia-Giulia, nell'impostare il ragionamento motivazionale, ha anzitutto rilevato, in accordo con la precedente e pertinente giurisprudenza, che la valutazione del caso deve tenere conto che l'attività provvedimento impatta con l'esercizio di diritti di rango primario quale la libertà di riunione, di associazione e di culto.

Al riguardo, il Giudice ha sottolineato come tali diritti, pur non godendo di incondizionata prevalenza sui contrapposti interessi pubblici, necessitano di un attento bilanciamento delle rispettive posizioni.

Ciò premesso, il Tribunale ha condotto la sua analisi di fatto ritenendo insussistenti i presupposti per inibire l'utilizzo dell'immobile nella sua interezza.

In prima battuta, il Tribunale ha analizzato la carenza di agibilità dei luoghi, posta a fondamento da parte del Comune per il suo provvedimento inibitorio. In proposito, è stato messo in luce il dato positivo dell'art. 27 della L.R. 19/2009, in base al quale, l'agibilità «attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti presentati».

Il concetto in questione, che riconduce ad unità le nozioni di «agibilità» e «abitabilità», in base alla normativa vigente, secondo il Giudice esprime



sostanzialmente l'idoneità di un edificio ad essere abitato dall'uomo e dunque pare riferibile ai soli spazi chiusi.

Per tale ragione, la mancanza delle condizioni di agibilità dell'edificio non può giustificare l'emanazione di un provvedimento che precluda anche l'utilizzo di un'area esterna pertinenziale, salvo non sussistano esigenze di sicurezza specificamente riferibili a tale area.

Sotto altro profilo, si esamina la qualificazione di «cantiere», data dal Comune all'area esterna pertinenziale, in ragione dei lavori edili dichiarati con S.C.I.A., con conseguente applicabilità delle norme di sicurezza contenute nel d.lgs. 81/2008.

Al riguardo, il Giudice osserva che l'efficacia del menzionato titolo abilitativo è venuta meno per effetto di una successiva determina dirigenziale dello stesso Comune e, in ogni caso, l'efficacia della S.C.I.A. sarebbe comunque cessata per effetto del decorso di tre anni dalla data di presentazione, ai sensi l'art. 26, comma 3 della L.R. 19/2009.

Infine, anche il riscontro della presenza di alcuni materiali edili nell'area non è idoneo a trasformare l'area in un cantiere, con conseguente divieto all'uso generalizzato, quando, se del caso, poteva essere emesso un ordine di rimozione dei materiali suddetti. Per le ragioni suddette, il T.A.R., pronunciando definitivamente sul merito, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.

**IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CAUTELARE**  
Della vicenda si è poi occupato, in sede cautelare, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda.

In prima battuta, il Presidente della Sezione ha emesso



il decreto n. 736 del 29 febbraio 2024, con il quale ha sollecitato un immediato confronto tra l'associazione ricorrente e la competente autorità comunale al fine di individuare luoghi, anche alternativi a quello dedotto nel giudizio, nel quale praticare, anche solo provvisoriamente, il culto religioso. In questo senso, anticipando la definitiva decisione cautelare, il Giudice pare avere delineato i parametri per il corretto atteggiarsi della funzione procedimentale nella materia in questione, in cui vengono a confrontarsi interessi di peculiare rilevanza che, ove non ben composti in una corretta valutazione di discrezionalità amministrativa, possono essere apparentemente contrapposti.

In questo senso, il provvedimento cautelare presidenziale ha altresì rilevato, nella parte motiva, che: «*la libertà di culto, quale che sia il credo religioso in concreto implicato, integra bensì un diritto fondamentale della persona se declinata in senso assoluto, ma si atteggia a interesse legittimo fondamentale se rapportata ad altre esigenze di cui devono farsi carico i pubblici poteri nel regolamentarne l'esercizio in luoghi a ciò deputati, in modo che ne siano assicurate le condizioni di igiene, sicurezza, ordine pubblico, corretto insediamento urbanistico* etc. [...]

*La libertà di esercizio della religione non potrebbe di per sé giustificare una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri – con provvedimento non impugnato – nell'esercizio dell'attività conformativa in materia urbanistico-edilizia, poiché è evidente che un immobile, in tesi carente dei requisiti strutturali o di zonizzazione, non potrebbe essere trasformato in una moschea o, allo stesso modo, in una chiesa per*

*l'esercizio del culto religioso [...]*»;

Con successiva Ordinanza n. 01024 del 21 marzo 2024, il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato nella fase cautelare. In tale contesto, il Giudice ha sottolineato come, nel settore in esame, vada preservato un adeguato bilanciamento tra i contrapposti interessi, pubblico (alla salvaguardia della pubblica incolumità, in connessione con l'incontestato sovraffollamento registrato nei locali) e privato (all'esercizio del culto anche in forma collettiva).

In ragione di quanto sopra, tenuto conto delle problematiche complesse insite nella trattazione della vicenda, che riguardano la destinazione urbanistica dell'area, la destinazione edilizia dell'immobile e le sfere dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario, nelle more della definizione del giudizio nel merito, adottare misure interinali alternative atte a consentire ai fedeli, in particolare nel periodo di Ramadan, di potere comunque osservare le prescrizioni religiose (anche legate al periodo di Ramadan).

Conseguentemente, il Giudice ha stabilito che l'Amministrazione è tenuta ad individuare, in contraddittorio con gli interessati e con spirito di reciproca e leale collaborazione siti alternativi accessibili e dignitosi per consentire ai credenti l'esercizio della preghiera, prendendo in considerazione attenta le osservazioni mosse dall'Associazione.

Per dare effettività al *dictum*, l'Ordinanza in commento prescrive che il tavolo di confronto sia convocato con la massima sollecitudine e comunque entro 7 giorni dalla comunicazione dell'atto.



Manifestanti in preghiera

## La cittadinanza italiana del legale rappresentante di un ente ecclesiastico

### Le fonti normative e la prassi

Alessio Sarais

**L**a legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi” costituisce la fonte normativa di riferimento in materia di riconoscimento “civile” degli enti ecclesiastici cattolici.

Tale legge è volta a disciplinare la materia in attuazione dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 tra Santa Sede e Repubblica italiana che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense, Accordato recepito nell'ordinamento italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

In un precedente articolo su questa Rivista si è analizzato il profilo connesso alla territorialità dell'ente ecclesiastico. Questa volta sarà invece oggetto di approfondimento l'elemento personale che riguarda il legale rappresentante dell'ente e lo lega all'ordinamento statale attraverso il requisito del godimento della cittadinanza italiana.

Dall'analisi del dettato normativo emerge una speciale considerazione circa questo particolare elemento. Il

testo stesso del Nuovo Concordato del 1984, all'art. 3, nel prevedere che la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici sia liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica, richiede tuttavia espressamente il godimento della cittadinanza italiana in capo ai rispettivi titolari (“non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani”).

Peraltro, ai sensi della stessa disposizione, l'autorità ecclesiastica è tenuta a dare comunicazione agli organi statali della “nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato”.

Nel caso di Vescovi, Abati e uffici assimilati, la comunicazione avviene tramite canale diplomatico tra la Nunziatura della Santa Sede in Italia ed il Ministero degli affari esteri, che la trasmette infine alla Direzione degli affari dei culti del Ministero dell'Interno, che è l'autorità statale preposta a dare attuazione a questa

Il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella



norma concordataria. Per quanto riguarda i Parroci, la comunicazione viene trasmessa dalle Curie diocesane alle Prefetture di competenza ai fini dell'iscrizione del nominativo nel registro delle persone giuridiche. In forza della disposizione dell'Accordo dunque l'autorità statale, Ministero dell'Interno e Prefetture secondo i rispettivi ambiti di competenza, è tenuta a vigilare sull'effettivo riscontro del possesso della cittadinanza italiana in capo al titolare dell'ufficio ecclesiastico, potendo in caso di assenza del requisito sollevare la questione attraverso il canale diplomatico (nella procedura per i Vescovi) o rifiutare l'iscrizione nel registro prefettizio (nella procedura per i Parroci). Il disposto normativo sembra peraltro porre un principio di carattere generale, in quanto la parte finale del comma 2 del citato art. 3 del Concordato, con una formula di chiusura, si riferisce - dopo una elencazione evidentemente non tassativa - a tutti gli "altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato".

La tesi è avvalorata dal fatto che il successivo comma 3, nel prevedere che "non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani", pone una esplicita eccezione per la Diocesi di Roma e le Diocesi Suburbicarie, le sette sedi vescovili del Lazio contigue all'Urbe (Ostia, Albano, Frascati, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto e Velletri-Segni) che ne costituiscono la Provincia ecclesiastica. La suddetta eccezione è giustificata da un elemento oggettivo implicito, vale a dire la tradizionale maggiore presenza di sacerdoti e religiosi stranieri a Roma, sede del Papato. I religiosi stranieri tuttavia sono oggi presenti in termini consistenti in tutte le Diocesi, specie in ragione di un decremento delle vocazioni e del clero locale. Ciò pone un evidente problema pratico legato alla nomina dei parroci stranieri, che non è possibile fuori di Roma e delle Diocesi suburbicarie. Per superare l'*impasse*, la Conferenza episcopale

italiana con un parere interpretativo del 27 giugno 2013, condiviso con la Direzione centrale degli affari dei culti, ha voluto chiarire che sotto il divieto di cui all'art. 3, comma 3 del Concordato, non ricade la nomina dell'Amministratore parrocchiale, in quanto non diretto "titolare di ufficio ecclesiastico" dal momento che la sua nomina ha carattere provvisorio e temporaneo, per far fronte a situazioni varie per cui non può essere nominato il Parroco. Pertanto, alla guida di una Parrocchia, sebbene non possa comunque darsi un Parroco non italiano, può tuttavia essere nominato un Amministratore parrocchiale straniero senza incorrere nel divieto concordatario e tale Amministratore che, ai sensi del diritto canonico "è tenuto agli stessi doveri ed ha gli stessi diritti del Parroco", assume la rappresentanza legale della Parrocchia e come tale può essere iscritto nei registri prefettizi. Nessun problema evidentemente in caso di ecclesiastici

che godano di doppia cittadinanza, in particolare della cittadinanza vaticana che è funzionalmente legata all'esercizio di un incarico per la Sede apostolica (cfr. *Legge vaticana sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso*, 22 febbraio 2011, n. CXXXI): la norma concordataria richiede infatti il solo possesso della cittadinanza italiana, essendo del tutto irrilevante se il soggetto interessato è cittadino anche di un'eventuale altra giurisdizione statale. Si è posto già in rilievo come l'art. 3 del Concordato, nel prescrivere il requisito della cittadinanza, sembra porre un criterio di carattere generale, prendendo in considerazione in termini onnicomprensivi tutti gli uffici ecclesiastici "rilevanti per l'ordinamento italiano": tali sono verosimilmente da intendersi anche quelli relativi a enti ecclesiastici che siano riconosciuti per lo Stato a seguito delle specifiche previsioni di cui alle legge n. 222/85, attraverso l'emanazione del relativo decreto del Ministro dell'Interno.

Palazzo Lateranense e facciata laterale della Basilica di San Giovanni



Vescovi



La citata legge, come pure il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, non elenca tuttavia in termini espliciti il godimento della cittadinanza italiana da parte del legale rappresentante tra i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento. Un importante riferimento si può rinvenire nell'art. 7 della legge n. 222/85 dove si prevede, per le sole case generalizie e le procure degli istituti religiosi



Madonna nera di Częstochowa Polonia

e le società di vita apostolica, che i rispettivi legali rappresentanti possano non essere cittadini italiani: a contrario la norma sembra potersi interpretare per cui, in tutti gli altri casi, il requisito della cittadinanza sia invece richiesto. Il caso si pone in particolare per gli Ordini religiosi i cui appartenenti sono talvolta tutti stranieri e, sebbene presenti e operanti in Italia, non possono ottenere il riconoscimento non essendo in grado di esprimere un legale rappresentante italiano. In tempi recenti, la questione ha interessato i Monaci Paolini, custodi del celebre santuario della Madonna nera di Częstochowa in Polonia, che pur presenti in diverse realtà importanti come Roma, Ravenna e Torino, hanno avuta riconosciuta in Italia solo una casa di procura – in virtù dell'eccezione a cui si è accennato di cui all'art. 7 della legge n. 222/85 – ma nessuna casa religiosa o istituto, essendo i Monaci di cittadinanza polacca. Allo stesso modo i Monaci benedettini di Norcia, presenti in Italia ormai da venticinque anni e particolarmente radicati con le loro benemerite attività nel nostro Paese, hanno ottenuto il riconoscimento giuridico statale solo da qualche

anno, da quando cioè qualcuno tra i Monaci – tutti stranieri – ha ottenuto la cittadinanza italiana. Uguale difficoltà ha incontrato il procedimento per il riconoscimento giuridico dell'Esarcato apostolico per gli Ucraini cattolici, eretto da Papa Francesco fin dal 2019, ma il cui esito favorevole per lo Stato è scaturito solo qualche anno dopo, quando è stato possibile individuare un italiano

quale legale rappresentante, all'interno di un clero fino ad allora costituito solo da ucraini.

La questione interessa peraltro anche le Associazioni pubbliche di fedeli, i cosiddetti movimenti, che hanno per lo più carattere internazionale e si sviluppano e operano nei vari continenti, avendo quindi spesso ai propri vertici cittadini non italiani; si pensi ad esempio, solo per dare un'idea a quello a cui ci si riferisce, a *Caritas internationalis*, ai vari Movimenti carismatici, Focolarini e realtà similari. Quando questi enti chiedono il riconoscimento giuridico secondo le procedure di cui alla legge n. 222/85, evidentemente per la sola porzione di attività interne al nostro Paese, si trovano nella necessità di individuare quale legale rappresentante un cittadino italiano.

Peraltro, per le Associazioni di fedeli disciplinate dall'art. 9 della legge n. 222/85, è presente un espresso rimando all'art. 7 che, come già visto, è proprio la disposizione che prescrive il requisito della cittadinanza del legale rappresentante. In questo senso, anche alla luce di una sorta di similitudine tra associazioni di fedeli e società di vita apostolica, nelle

quali le stesse associazioni possono eventualmente evolversi, si è pronunciata l'Avvocatura generale dello Stato, in un recente parere inedito su questa specifica fattispecie. Anche secondo l'Avvocatura, dalla interpretazione delle norme e dalla *ratio* di esse discende che *anche* per le associazioni pubbliche di fedeli, così come per le società di vita apostolica, debba essere richiesto il requisito del godimento della cittadinanza italiana in capo al rappresentante legale. L'Associazione pubblica di fedeli è in qualche modo assimilabile, in quanto *movimento e sodalizio* caratterizzato dall'adozione di una forma di vita comunitaria, alla Società di vita apostolica, per la quale espressamente l'art. 7 riconosce la necessità del requisito della cittadinanza in capo al rappresentante legale. Ne consegue che ben può concludersi che, ai fini del riconoscimento agli effetti civili, sia richiesto il requisito del godimento della cittadinanza italiana in capo al legale rappresentante anche in questo caso. In termini comparativi, si può richiamare quanto previsto in materia di riconoscimento giuridico

degli enti di culto diverso dal cattolico. L'art. 10 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, recante le norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, all'ultimo comma stabilisce che con il decreto di erezione *può* stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. La norma sembra esprimere una *ratio* doppiamente incongrua, in quanto in primo luogo il godimento della cittadinanza italiana non può certo mai rappresentare un impedimento ad un riconoscimento, ed in secondo luogo perchè al contrario sembra ammettere la possibilità di un rappresentante non italiano, che non è data invece per gli enti cattolici: si pensi in particolare al divieto per i ricordati casi dell'art. 7 della legge n. 222/85. Peraltro, in materia di enti ecclesiastici cattolici, risulta ancora formalmente vigente l'art. 29 della legge 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del Concordato del 1929 fra Santa Sede e Italia, secondo cui la personalità giuridica delle Associazioni religiose viene riconosciuta se "rappresentate (...) da persone che abbiano la cittadinanza italiana".

Monaci Benedettini di Norcia



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 3

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense

### Nomina dei titolari di uffici ecclesiastici

- liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica
- comunicazione alle competenti autorità statali della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato
- non saranno nominati ecclesiastici che non siano cittadini italiani
- eccezione per la Diocesi di Roma e per quelle suburbicarie

Art. 7

Legge 20 maggio 1985, n. 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

### Istituti religiosi, Società di vita apostolica e loro Case e Province italiane

- non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani
- eccezione: case generalizie e procure

Art. 29

Legge 27 maggio 1929, n. 810

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929

### Riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni religiose

- sede principale in Italia
- rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate



## La Basilica di Santo Spirito a Firenze


Filippino Lippi ed il giovane Michelangelo tra i tesori dell'edificio sacro

Anna Maria Voci

Situata Oltrarno, un po' lontana dagli itinerari turistici, e dunque meno conosciuta rispetto alle altre grandi chiese di Ordini mendicanti, come Santa Croce dei Francescani, San Marco e Santa Maria Novella dei Domenicani o la SS. Annunziata dei Serviti, questa basilica minore dell'Ordine degli Eremiti agostiniani è uno dei migliori esempi di

architettura sacra rinascimentale. Al Demanio dello Stato essa passò nel 1866; oggi fa parte del patrimonio del FEC.

L'odierno edificio sacro sorge sul luogo dove era una precedente chiesa agostiniana costruita nel secolo XIII, poi distrutta da un incendio. La nuova chiesa fu iniziata nel 1444 da Filippo Brunelleschi



Volta della Basilica di Santo Spirito

(1377-1446), il padre dell'architettura rinascimentale italiana, la cui grandezza poggia nella ripresa di forme architettoniche antiche, da lui adattate alle esigenze costruttive del suo tempo. Dopo la sua morte, Santo Spirito venne continuata e ultimata nel 1487 da suoi seguaci sul modello da lui lasciato, apportandovi qualche modifica.

La nuda facciata ad intonaco di Santo Spirito, molto semplice e tuttavia movimentata, non fa davvero sospettare che dietro di essa si celi una delle più pure e armoniose creazioni architettoniche del Rinascimento. L'interno è a tre navate, separate da colonne corinzie che reggono arcate a tutto sesto e volte a vela. Le navate laterali con le loro cappelle si prolungano nel transetto e nella zona del coro. Quest'ultimo ha le stesse dimensioni dei due bracci del transetto, così



Crocifisso attribuito al giovane Michelangelo

da conferire all'edificio la forma di una perfetta croce latina. L'effetto creato dalle splendide colonne, dalle semicolonne delle navate laterali e dei pilastri della cupola, assieme al gioco degli archi e delle volte crea una prospettiva di stupenda armonia, di perfetta euritmia.

Al centro del transetto è l'altare maggiore, sormontato da una cupola, anch'essa progettata dal Brunelleschi. Il soffitto della navata centrale è a finti cassettoni e risale al secolo XIX.

L'interno della basilica presenta un ricchissimo corredo di opere d'arte eseguite tra il secolo XV ed il XVIII, tra le quali spicca nella cappella della famiglia Nerli la cosiddetta *Pala Nerli* di Filippino Lippi, sulla cui datazione non vi è accordo tra gli studiosi, ma che comunque risale o alla seconda metà degli anni '80

o alla seconda metà degli anni '90 del Quattrocento. In essa sono raffigurati la Madonna con il Bambino, i santi Giovannino, Martino di Tours e Caterina d'Alessandria, inoltre i due committenti. Notevole è anche la sua cornice a tabernacolo, un originale. Sullo sfondo è una veduta ideale di Firenze.

Il dipinto è stato recentemente ripulito e ha riacquisito i colori vivaci e brillanti, tipici dello stile di Filippino Lippi. La sagrestia della chiesa, a pianta ottagonale, progettata da Giuliano da Sangallo a fine '400, conserva un Crocifisso ligneo, attribuito al giovane Michelangelo che, diciottenne, tra il 1493 ed il 1494, era stato ospitato nel convento di Santo Spirito, dove gli fu data la possibilità di compiere studi anatomici sui cadaveri provenienti dall'ospedale del convento.

Filippino Lippi, Pala Nerli, Basilica di Santo Spirito, Firenze



Navata Centrale



## Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico

Legge n. 1159 del 24 giugno 1929 e R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930

Maria Vittoria Pontieri

Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico non dotati di leggi d'intesa viene concesso, ai sensi della Legge 1159/1929 e del R. D. 289/1930, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Il procedimento viene avviato in seguito all'istanza, in bollo, presentata, generalmente, dal legale rappresentante dell'ente interessato alla Prefettura nel cui territorio si trova la sede legale dell'ente medesimo. L'istanza dev'essere corredata della documentazione indicata nella circolare della Direzione Generale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno n. 111/1998 tra cui, in particolare, il testo dello statuto dell'ente - da cui risultino lo scopo, gli organi

dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso - nonché i mezzi finanziari dei quali l'ente dispone per il raggiungimento dei propri fini.

La Prefettura competente trasmette gli esiti della pertinente attività istruttoria effettuata ai competenti Uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, che, oltre ad esaminare la completezza e l'idoneità dell'intera documentazione trasmessa, provvedono ad:

- attivare l'istruttoria con tutte le Prefetture in cui risultano esistere sedi dell'ente;
- accertare se l'ente istante possiede i requisiti per la concessione del richiesto riconoscimento, tra cui, sulla base dei criteri enucleati dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, rientrano:
  - a) l'effettiva natura religiosa dell'ente.

- b) la sufficiente consistenza numerica dei fedeli e l'ambito territoriale della loro distribuzione quantomeno ultraregionale;
- c) la consistenza patrimoniale adeguata al raggiungimento degli scopi indicati nello statuto;
- d) l'assenza di gravi pregiudizi a carico del legale rappresentante e/o dei componenti dell'organo centrale di governo dell'ente.

Al termine dell'istruttoria, i competenti Uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno procedono o alla adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza-previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990 e s.m.i.- ovvero alla predisposizione di una relazione, diretta all'acquisizione del parere del Consiglio di Stato in merito all'accogliibilità dell'istanza.

Una volta acquisito il parere positivo del Consiglio di Stato, lo schema del D.P.R. di riconoscimento, unitamente alla pertinente relazione, viene inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri per il prosieguo della procedura ai fini dell'adozione della relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri ed alla conseguente trasmissione dello schema alla Presidenza della Repubblica, per la firma da parte del Capo dello Stato.

Il D.P.R. di accoglimento dell'istanza, dopo la firma, viene quindi trasmesso alla Corte dei Conti, per il controllo preventivo di legittimità, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Una volta registrato dalla Corte dei Conti, la copia conforme del D.P.R. viene, notificata all'ente, tramite la Prefettura competente, mentre il sunto è inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il riconoscimento della personalità giuridica di un ente di culto diverso dal cattolico aderente ad un ente disciplinato da legge d'intesa viene concesso con Decreto del Ministro dell'Interno ai sensi della relativa legge d'intesa.





## Il restauro della Basilica della SS. Annunziata e Sant'Antonio a Vitulano

Lavori in corso

Antonio Tedeschi

**N**ella ridente regione del Taburno, conosciuta solo da pochi appassionati e forse solo per questo rimasta incontaminata, sorge un antico complesso religioso dedicato al culto di Sant'Antonio di Padova.

La Basilica della SS. Annunziata e Sant'Antonio, di proprietà del Fondo Edifici di Culto, fa tutt'uno con l'omonimo complesso conventuale, di proprietà dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie.

Il Sacro edificio è situato nel territorio di Vitulano, comune appartenente alla zona collinare dell'entroterra della provincia di Benevento; ubicato a circa 70 chilometri da Napoli, all'interno del Parco Naturale Regionale Taburno-Camposauro, Vitulano è sito alle falde del monte di Camposauro e domina i paesi della vallata vitulanese. Per la sua naturale collocazione la Basilica della SS. Annunziata e Sant'Antonio è meta di turisti e di fedeli legati al culto di Sant'Antonio di Padova provenienti da tutta la regione.

Facciata



### CENNI STORICI

Stando alla tradizione, il convento e la chiesa della SS. Annunziata e di Sant'Antonio furono fondati da San Bernardino da Siena nel 1440 in seguito alla donazione di un'ampia fascia di terreno da parte di un feudatario del luogo.

L'atto di fondazione del Convento risale al 1483, per concessione di Papa Sisto IV, ma la sua costruzione fu portata a termine solo nel secolo XVI. I terremoti del 1688 e del 1702

provocarono danni gravissimi alla struttura, ed il convento fu abbandonato fino alla ricostruzione della chiesa, consacrata dal Cardinale Pietro Francesco Orsini nel 1715.

La struttura primigenia aveva un aspetto rinascimentale, perduto a favore del barocco nel corso dei lavori di restauro. Con i lavori eseguiti negli anni tra il 1971 e il 1975, la chiesa a pianta basilicale ha ripreso lo stile originario soprattutto nella facciata e nel campanile.

Sul portale del XVI secolo vi è un affresco di Solimena del 1721, raffigurante l'Annunziata. L'interno dell'edificio, a croce latina con tre navate, conserva la settecentesca volta a botte e custodisce un affresco con il monogramma di San Bernardino; il bel pavimento in ceramica risale al 1700.



Navata centrale

La tavola dell'Annunziata, databile XV secolo, si ritiene sia stata donata da San Bernardino; nella cappella di Sant'Antonio si può ammirare l'affresco raffigurante Sant'Orsola (XVII secolo). La cappella di Santa Maria degli Angeli conserva una pregevole tavola di G. B. Lama del XVI secolo.

Le numerose opere scultoree e le vetrate sono opera di Padre Andrea Martini che assunse la direzione dei lavori di restauro tra il 1971 e il 1975. Nell'attiguo oratorio di San

Rocco si possono ammirare alcuni affreschi e dipinti del XVII secolo, mentre nel chiostro settecentesco sono conservati alcuni reperti archeologici di varie epoche. Qui ha trascorso la sua intera vita spirituale, nello scorso secolo, il Servo di Dio Fra Isaia Columbro, Sacerdote professore dell'Ordine dei Frati Minori, che è stato appena riconosciuto Venerabile, in attesa della sua beatificazione.

### ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

La visione planimetrica della fabbrica restituisce un unico corpo a forma regolare, isolato rispetto al contesto, costituito da zone funzionalmente distinte e ben relazionate tra loro.

L'intero fronte sud – ovest apre su un ampio spazio pedonale; in posizione attigua un ampio parcheggio garantisce una sicura e comoda sosta.

La Basilica evidenzia un impianto a croce latina, formata da due segmenti di diversa misura che si intersecano ad angolo retto, in cui il segmento minore è circa a tre quarti del segmento maggiore; presenta tre navate con transetto ed abside semicircolare. Dal punto di vista geometrico è inscritta in un rettangolo di circa 46 metri x 28 (misure corrispondenti alle navate ed al transetto).

L'attuale aspetto è quello conseguente alla riedificazione settecentesca caratterizzata dalla copertura a volta della navata centrale e del transetto, dalla volta a calotta emisferica nell'incrocio di questi ultimi e dalla volta a calotta retta nelle parti terminali del transetto e dell'abside. Appaiono inalterate la volumetria, rispetto a quella originaria, le strutture e la pavimentazione interna della Chiesa, in maiolica di Capodimonte.

In altezza il colmo della navata centrale misura circa mt. 14,80; le navate laterali sono alte circa mt. 5,75 all'intradosso delle volte a crociera; la navata di destra, verso il convento, presenta un doppio livello. Sul prospetto principale sud-orientale, in posizione mediana ed in aderenza alla chiesa, si trovava il campanile.

La facciata ed il campanile sono stati ricostruiti, in stile analogo a quello medioevale, negli anni 1971-1975; l'accesso alla chiesa avviene direttamente dal piazzale antistante attraverso il pronao (superficie coperta), a tre arcate, mediante tre portoni uno aperto sulla navata centrale, di maggiori dimensioni, e gli altri verso le navate laterali.

#### **LA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VITULANO**

La valorizzazione dei complessi religiosi, oltre a essere

*Veduta aerea*



*Particolare del Rosone*



“logicamente” necessaria, in quanto facenti parte del “nostro” patrimonio culturale, è espressamente prescritta dalla legge attuativa dell’Accordo di Villa Madama con il Vaticano, stipulato nel 1984.

Lo Stato stanziava annualmente i fondi destinati al restauro delle chiese del FEC e delle opere d’arte ivi contenute.

Il comune di Vitulano ha prospettato al Fondo Edifici di Culto la possibilità di assumere le funzioni di stazione appaltante per tutte le opere di manutenzione straordinaria della struttura e degli apparati decorativi, proponendo, a tal fine, una convenzione con il FEC, che finanzierà l’intero intervento, per disciplinare le attività dei diversi soggetti interessati (oltre al Comune, la Prefettura di Benevento e la Soprintendenza di Caserta).

L’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale di Vitulano (la prima in Campania) di assumersi, con le proprie strutture tecniche, il gravoso impegno del recupero totale della pregevole struttura, consentirà ai suoi cittadini, ai fedeli e ai turisti la piena fruizione delle attività religiose di questo sito privilegiato posizionato in una incantevole vallata del Sannio.

Come è già stato scritto in questa rivista, gli Enti Locali

sono una presenza fissa nei rapporti con il FEC per il restauro del patrimonio del FEC e lo strumento delle convenzioni è ormai entrato tra le procedure ordinarie possibili per la valorizzazione del “nostro” patrimonio culturale, effettuando le attività di manutenzione alle quali spesso partecipano gli enti locali con consistenti contributi prelevati dal loro bilancio.

Considerando le gravi carenze strutturali e di organico degli Enti locali, non possiamo non sottolineare che la loro collaborazione è praticamente a titolo gratuito, non specificamente retribuita, configurandosi quasi come attività di volontariato da parte del personale tecnico che segue i progetti, al di fuori dell’orario lavorativo.

La collaborazione con il Comune di Vitulano è comunque appena agli inizi, in quanto consentirà di fare emergere tutte le possibili criticità del complesso monumentale e potrà svilupparsi nel restauro dei quadri e degli apparati decorativi di pregio.

Un plauso va quindi indirizzato all’amministrazione comunale di Vitulano, il cui apporto sarà assolutamente indispensabile per il recupero di una struttura monumentale che fa parte del patrimonio artistico e monumentale del nostro Paese.



# Il principio di risultato ed il principio della fiducia nel nuovo codice dei contratti

## Le nuove norme degli articoli 1, 2 e 3

Michela Guarino

**G**li articoli, dal numero 1 al numero 12 del nuovo codice dei contratti, enucleano una serie di principi e tra questi quelli dotati di maggiore portata generale sono i primi tre.

L'articolo 4, infatti, rubricato "criterio interpretativo ed applicativo" statuisce che: "Le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3", con ciò significando che in caso di dubbio interpretativo la soluzione da privilegiare dovrà essere quella funzionale al raggiungimento del risultato, coerente con la reciproca fiducia e finalizzata all'accesso al mercato.

La centralità del principio di risultato di cui all'articolo 1, in particolare, dimostra come, nel nuovo codice, la concorrenza sia "funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti"; essa, infatti, non è più un fine ma un mezzo per realizzare l'approvvigionamento.

Lo scopo è quello di perseguire: "il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza".

Il principio di risultato è anche la conseguenza di altri principi, di portata più generale, atteso che il legislatore precisa che: "Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità".

Esso è peraltro criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della "regola al caso concreto" (art. 1 comma 4).

La Corte dei conti Lombardia, sul punto, con deliberazione n. 187/2023, ha fornito interessanti spunti.

Si legge nella delibera che è determinante l'indicazione proveniente dall'art. 4 del D.lgs n. 36/2023 laddove stabilisce che "Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3" e l'art. 1 sul "Principio del risultato" al comma 4 statuisce che "Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva".

Intal modo il principio di risultato diventa un parametro per valutare la responsabilità del dipendente che non raggiunge il risultato richiesto ma anche un criterio di premialità per la corresponsione degli incentivi tecnici.

Il Consiglio di Stato 29.12.2023 n. 11322, in maniera molto efficace, ha precisato che il contratto di appalto non è soltanto un mezzo che consente all'amministrazione di procurarsi beni o servizi ma è uno strumento «a plurimo impiego», strumento di politiche economiche e sociali e pertanto la nozione di risultato non può avere riguardo esclusivamente alla rapidità e alla economicità ma anche e soprattutto alla qualità della prestazione. Anche il Tribunale



Regionale per la Emilia Romagna, con sentenza n. 98 in data 29 aprile 2024, si è pronunciato sul principio del risultato evidenziando che il principio in parola detta una enunciazione secondo cui il primo obiettivo assegnato dal legislatore alle stazioni appaltanti è quello dell'affidamento dei contratti di appalto e di concessione in modo tempestivo, efficiente ed economico. Resta fermo che detti risultati devono pur sempre coniugarsi con i principi di legalità, trasparenza e concorrenza: "Il principio del risultato consente di orientare l'operato delle Stazioni appaltanti attraverso due criteri di indirizzo: a) il "criterio temporale" della tempestività dell'affidamento ed esecuzione del contratto, che impone alle Stazioni appaltanti il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse per difficoltà connesse, tra l'altro, alla difficoltà di interpretazione delle disposizioni unionali e nazionali, oltre che da quelle fornite in sede pretoria, guardando al risultato attraverso l'applicazione di una regola per il caso concreto, pur sempre nel dovuto rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; b) il "criterio qualitativo" dell'efficienza ed economicità dell'affidamento ed esecuzione del

contratto, la cui applicazione deve guidare la Stazione appaltante nella scelta della soluzione che consenta di addivenire all'ottimizzazione del rapporto tra il profilo tecnico-qualitativo dell'offerta e quello economico del prezzo da corrispondere». Il principio della fiducia, di cui all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti, è teso a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. Si mira a contrastare il fenomeno della "burocrazia difensiva" che evoca la cd "paura della firma"(vedi Corte Costituzionale 18 gennaio 2022 n. 8). Questo principio, che postula una reciproca fiducia tra pubblica amministrazione e operatore economico, si pone in stretta connessione con quello di risultato e, per certi versi, ne costituisce il completamento. Deve peraltro ritenersi ormai pacifico che il principio della fiducia "rafforza" la discrezionalità della Pubblica Amministrazione indirizzandola verso il miglior risultato possibile. Secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, 27.02.2024 n. 1924, in particolare, il principio del risultato e quello della fiducia sono «avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a



## La Chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio a Roma

Cronaca dei restauri di un capolavoro di tardo-barocco

Alessandro Mascherucci, Maria Luisa Mutschlechner e Chiara Scioscia Santoro

portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo».

Ed inoltre (Consiglio di Stato, Sez. VII, 30.04.2024 n. 3946): «il principio della fiducia, quale criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, ... omissis... , costituisce il portato di un approccio non certo ignoto al sistema anche in precedenza, secondo condizioni di reciprocità, quale fiducia, cioè, sia nelle amministrazioni sia negli operatori privati e, più in generale, nella capacità del complessivo assetto di disciplina ad assicurare la risoluzione dei profili di criticità e complessità che spesso connotano l'individuazione della regola del caso concreto».

Anche ad avviso del TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738: «il nuovo principio – guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, porta invece a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività ... omissis... Tale fiducia, tuttavia, non può

tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento... omissis... La disposizione precisa, infatti, che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare.

È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa».

Diventa infine centrale l'introduzione di quella che è stata definita, in relazione illustrativa, la rete di protezione dei funzionari pubblici.

Ai sensi dell'articolo in parola, comma 3, infatti, la colpa grave consegue esclusivamente alla violazione, tra l'altro, di norme di diritto; al contrario non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Si saluta con estremo favore l'esigenza del legislatore di aver chiarito la cornice di riferimento della colpa grave atteso che l'ordinamento si è da sempre impegnato per comprenderne la reale portata con specifico riferimento all'elemento soggettivo.



La ricostruzione del nuovo complesso monastico camilliano e della sua chiesa intitolata a Santa Maria Maddalena, avvenuta in un arco di tempo che va dal 1659 al 1739, implicò una nuova sistemazione dell'isolato con



Giovanni Maggi, pianta prospettica di Roma del 1625, incisione

demolizioni parziali e nuove edificazioni. Il primo disegno, parzialmente eseguito, lo fornì Giovan Francesco Grimaldi. Nel 1673 fu edificata la cappella sul lato sinistro della cupola, per opera di Carlo Fontana; per l'area prospiciente la piazza della Maddalena, fu presentato un progetto da Carlo Bizzaccheri, poi modificato, per meglio definire i rapporti tra convento e parti dell'isolato destinate alle botteghe, lungo via della Maddalena. Nel 1694 Giovanni Antonio de Rossi, dopo aver demolito la zona absidale, ridisegnò la crociera, progettando una cappella a destra della cupola, simmetrica a quella del Fontana, poi compiuta da Francesco Felice Pozzoni. A questi lavori seguirono, nei primi anni del Settecento, la sistemazione della navata centrale, con la realizzazione del corpo dell'ingresso, concluso dal prospetto, inclinato rispetto al vano centrale, che si impose come fulcro visivo della rete stradale circostante e del nuovo vaso della piazza, creata in funzione della chiesa. Fin dal rustico, il disegno della facciata si fondò su un accuratissimo studio degli stratagemmi

ottici, finalizzati a controllare la veduta obliqua e quella dal basso verso l'alto. Inoltre, raffinati espedienti scenografici concorrono ad accentuare il ruolo della facciata rispetto al contorno: la concavità che risulta

dalla discontinuità del profilo mistilineo in pianta moltiplica le superfici delle pareti; gli aggetti e l'altezza inusuali della trabeazione e del timpano, la sequenza dei vuoti sull'asse dell'entrata coronati dal catino, l'innalzarsi dal basamento evidenziano un asse privo di corrispondenza interna, insieme all'inganno della supposta simmetria tra le ali laterali. Quella verso il Pantheon - dalle bucatore e dalle mostre scorciate, completate più tardi con una prospettiva in "schacciato" di una scalinata - presenta, all'interno di un portale cieco, un portone in trompe-l'oeil. L'impianto esagonale dell'aula interna, accentuato dall'andamento ritmico delle paraste binate, a delimitare le convessità delle cappelle e la concavità delle nicchie, insieme alle colonne aggettanti della crociera, e alla trabeazione ad andamento mistilineo, permette una concatenazione spaziale senza soluzione di continuità tra la navata, la crociera e l'abside. Questa fase è attribuita a Carlo Giulio Quadri. Dalla fine del Seicento agli anni Trenta del Settecento, furono approntati le decorazioni e l'apparato ornamentale

degli interni, nelle cappelle e nella navata. La cantoria lignea dell'organo fu introdotta nel 1732, per opera dell'intagliatore Domenico Barbiani. La cantoria a due livelli, considerata sin dall'origine una delle opere più singolari della città, si caratterizza per l'ardita struttura ed è sorretta da un complesso sistema di mensole, di maggiore aggetto al primo piano rispetto al secondo. Dal punto di vista strutturale, furono applicati i concetti sperimentali dei contrappesi, propri della meccanica del periodo. Le sculture assumono, insieme alla funzione iconografica, anche quella statica. La sagoma della cantoria è definita, in basso, dalla posizione delle statue lignee laccate di bianco che rappresentano la Speranza e la Carità sulla balaustra, la Fede e la Religione all'altezza dell'organo, e quattro Angeli musicanti ai lati e al culmine dello strumento. Artefice dell'organo fu, nel 1735, il celebre Hans Conrad Wehrle. Al di sotto, spicca il bussolone d'ingresso a pianta ovale disegnato da Melchiorre Passalacqua e realizzato dall'ebanista Giovanni Reddeck nel 1772. Le armadiature della sacrestia, dello stesso autore, e gli interni della chiesa costituiscono una testimonianza della continuità

tra partizioni architettoniche, pitture, decorazioni e arredi nel periodo rococò: negli ambienti non vi è interruzione tra suppellettili e mobili, tra pareti e sfondati di soffitti e volte. L'insieme costituisce un *unicum*, in cui è indispensabile ogni elemento. Nella facciata, opera dello stesso Barbiani e dell'architetto portoghese Rodriguez Dos Santos, si ravvisa un'identica concezione: si reinterpretano i modelli delle facciate borrominiane dell'Oratorio dei Filippini e di Propaganda Fide non solo accentuando l'asse centrale e il coronamento movimentato, ma anche enfatizzando, attraverso l'impiego della statuaria e della decorazione che si sovrappongono all'impaginato architettonico, le connotazioni emblematiche e retoriche che la funzione di teatro urbano del prospetto implica. Concludendo, la facciata con andamento concavo, il cui tracciato planimetrico in realtà è costituito da una spezzata, venne realizzata per la parte strutturale negli anni 1696-97. La chiesa fu inaugurata nel 1698 e consacrata nel 1727, ma fu solo nel 1735 che le superfici della facciata, rimaste spoglie a lungo, furono intonacate e riccamente decorate secondo

il gusto tardo-barocco. Il prospetto si compone di due ordini che si sviluppano secondo un andamento concavo e sono compresi tra due ali laterali: quella sinistra, edificata nel 1680-82, costituisce l'accesso al convento e quella di destra, realizzata tra il 1696 e il 1697, assolve la funzione di elemento di simmetria. Il primo ordine termina con un timpano spezzato ed è scandito da due colonne centrali e due lesene laterali con capitelli compositi in travertino. Ai lati del portone vi sono due nicchie con le statue di San Filippo Neri e San Camillo de Lellis (di Paolo Campana), incorniciate da complesse decorazioni in stucco. L'ordine superiore è scandito da lesene con capitelli compositi, vi è una grande finestra nel centro, con elemento decorativo in stucco soprastante; ai lati le statue di Santa Marta e Santa Maria Maddalena (di Joseph Canard), in altrettante nicchie decorate con cornici in stucco. Le statue della facciata sono in travertino, come il gruppo scultoreo al di sopra del portale. La sommità della facciata è chiusa con un semicatino decorato in stucco.

#### CRONACA DEI RESTAURI

I recenti interventi, finanziati dal Fondo Edifici di Culto e realizzati dalla Soprintendenza Speciale di Roma, hanno interessato diversi settori del monumento, concentrandosi, in particolare, sulle coperture, sulla cupola e sulla facciata, con interventi sia strutturali che di restauro delle superfici decorate. La complessa conformazione delle coperture della chiesa, del convento e degli edifici che la perimetrano, la discontinuità tra strutture piane e a falda e le irregolarità dei tetti hanno accentuato nel corso del tempo il degrado da infiltrazioni di acqua. La differenza dei livelli dei tetti, che è determinata dalle diverse fasi di costruzione delle parti della chiesa e del convento, comporta non solo difficoltà

nella manutenzione e nell'allontanamento delle acque piovane, ma causa anche zone di ristagno nei tratti di interruzione tra le diverse coperture, con la conseguente penetrazione delle acque all'interno. Pertanto, un ulteriore intervento ha riguardato il tetto, con il rifacimento delle porzioni con forti guasti e la verifica e manutenzione del restante sistema delle coperture. È stata infine necessaria una revisione e un ripristino dei sistemi di smaltimento delle acque piovane per aumentarne l'efficienza. Sono state quindi affrontate le problematiche strutturali, con importanti lavori di consolidamento che, tra il 2019 e il 2021, hanno

interessato la facciata, le coperture e la volta della navata centrale, con il ripristino della continuità e della resistenza di tutti gli elementi, compreso l'intonaco, in parallelo con i lavori di consolidamento del campanile.

La collocazione strategica della chiesa - in una particolare area di Campo Marzio, sull'innesto dell'acquedotto Vergine e su un corso d'acqua sotterraneo - e il suo sviluppo discontinuo, in più di una fase, nel processo di demolizioni e ricostruzione con

ampliamenti (e pentimenti) a cui l'edificio è andato incontro, anche con parti non finite fino ai primi anni dell'Ottocento, fanno sì che l'indagine strutturale delle murature portanti, degli elementi secondari e quella del suolo, abbia costituito la chiave del progetto di restauro. Le analisi e i rilievi, propedeutici al progetto, hanno messo in luce, da una parte, la straordinaria perizia ingegneristica alla base della concezione strutturale della chiesa della Maddalena - un'inedita interpretazione dell'aula unica e della pianta a croce latina innestata su costruzioni precedenti, sulla scia delle innovazioni introdotte dagli allievi di Borromini e da Carlo Fontana negli edifici di culto



Domenico Barbiani, Hans Conrad Wehrle, cantoria della Chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio (foto degli AA.)



Giuseppe Vasi, Delle magnificenze di Roma antica e moderna, Convento dei PP. Ministri degli Inferni, tav. 138, vol. 7 (1747-1761)

per i nuovi ordini religiosi - e, dall'altra, le implicazioni teatrali e retoriche nell'uso della prospettiva e dei suoi inganni, sia negli ornati, che nella definizione dell'articolazione planimetrica. Pur essendo un organismo che il visitatore interpreta come unitario, la chiesa della Maddalena è composta di parti tra loro indipendenti ma interconnesse, in pianta, in sezione, nei prospetti e nelle coperture: l'atrio e l'ingresso nella facciata



Volta della Chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio

aggettante, cui si contrappone l'aggetto della cantoria; la navata centrale, coperta da una volta su pennacchi che si scarica sulle cappelle laterali; il transetto con la cupola a tiburio, anch'essa in stretta connessione con i pennacchi e con le volte trasversali delle cappelle d'ambito, su cui si attesta il corpo dell'abside, con volta a botte, i corridoietti e le due cappelle laterali. L'alta trabeazione, fasciando prospetto e interni al di sotto dei pennacchi della volta, rappresenta l'elemento orizzontale di connessione di questo sistema.

La lettura della configurazione strutturale della fabbrica richiede uno sforzo nell'immaginare la compagine muraria e il sistema di archi e volte depurato del ricco apparato decorativo che li ricopre, per comprenderne al meglio l'assetto statico. L'organismo edilizio è concepito sulla base di un preciso schema geometrico che ne determina l'impianto planimetrico e lo sviluppo in elevazione. L'edificio raggiunge altezze considerevoli, grazie alla sovrapposizione di più elementi strutturali e orizzontamenti che conferiscono alla fabbrica un assetto strutturale armonioso a supporto di un apparato decorativo che ne esalta le linee. All'esterno emergono i profili sostanzialmente squadrati dei muri perimetrali, pertanto, si presenta piuttosto lineare nelle forme, se non fosse per la facciata tipicamente barocca, tagliata in obliquo e ruotata opportunamente per raccordarsi con la Via del Pantheon, e ornata di statue e cornici che ne mascherano

la reale consistenza. La cupola stessa resta inglobata nel volume di un tamburo poligonale che emerge dalle falde del tetto.

All'interno si presenta un edificio molto diverso, con l'aula a forma ottagonale allungata, la cupola circolare e il sistema di archi e nicchie in cui sono collocati gli altari laterali. In effetti ci si trova realmente in due edifici diversi se si considerano le fasi di fabbrica, come capita di frequente nelle chiese di trasformazione, con

l'impianto barocco ricavato nel volume preesistente. La chiesa, infatti, si trova addossata sul lato sinistro alla struttura del convento, con la fiancata destra esposta sul vincolo di Via delle Colonnelle e pertanto priva di contrasti. Tale configurazione non risponde comunque all'assetto originario, considerato che ancora nel 1695 si provvedeva a demolire case che erano appoggiate al fianco destro della chiesa. Lo stato di dissesto che verrà descritto in seguito risente di questa trasformazione. Le murature sono realizzate prevalentemente in mattoni pieni, per lo più di reimpiego. Lo stesso materiale è utilizzato per gli archi e le volte, rilevabili all'estradosso in corrispondenza del sottotetto, mentre all'intradosso gli intonaci affrescati e l'apparato decorativo non permettono di apprezzarne la composizione. Le strutture dei tetti sono del tipo in legno a doppia orditura di travi, travicelli e pianellato con sovrastante caldana e manto di copertura. Le travi maestre sono disposte secondo le geometrie delle falde e dei displuvi, con i puntoni diagonali impostati sui muri d'angolo dotati di tracantoni che ne ripartiscono il carico e la spinta sui cantonali. Nessuna delle coperture sembra collegata a cordoli sommitali in grado di unire le maglie murarie e peraltro non sono presenti presidi statici e antisismici se non quelli d'impianto, di cui si conosce solo parzialmente l'esistenza. Fra questi, si segnalano dei robusti tiranti collocati alle reni

degli arconi trasversali che sostengono la copertura dell'aula, visibili solo grazie alla parziale rimozione di un paramento murario. Si osserva tuttavia che la compagine muraria, per forma e consistenza, risponde ad un modello strutturale solido e ben proporzionato nella sua conformazione complessiva. Lo stato di fatto testimonia la costruzione a regola d'arte dell'edificio originario e le problematiche attuali dipendono in larga misura dalle trasformazioni del contesto, soprattutto in relazione alle modifiche lungo via delle Colonnelle, dagli interventi abusivi dovuti alle alienazioni nella porzione conventuale di proprietà comunale, e dai cambiamenti dei sottoservizi. Nella lunga evoluzione costruttiva della chiesa, gli interventi post-unitari, attuati soprattutto nel lato destro della chiesa, con la scomparsa delle scale a chiocciola, e l'alterazione del piano del pavimento, con chiusure e aperture delle bucaure nei corpi laterali della chiesa, sono stati fonte secondaria di degrado, così come l'introduzione di elementi non coerenti con la logica strutturale della chiesa, l'utilizzo di materiali scadenti come malte a gesso e lastre lapidee con spessori e ammorsature non coerenti con le fodere antiche. L'apparato decorativo, negli incastri delle croste in marmi policromi, nelle partizioni degli altari, nel disegno dei giunti delle balaustre, nei gradini, negli arredi e negli ornati in legno, nella collocazione della statuaria - che rappresenta le virtù della Confessione -, nel lato sinistro in marmo, nel lato destro in stucco e nei collegamenti tra armature degli stucchi e apparati lapidei, dimostra che in origine vi fosse una estrema attenzione alle problematiche statico/meccaniche tra elementi primari e secondari: questa cultura, in cui il Settecento eccelle, viene persa nei successivi lavori di completamento e di restauro dell'Ottocento e del Novecento, in cui l'uso del gesso e delle staffe di ferro, mal impiombate, è prevalente. L'intervento di restauro alla facciata della chiesa

della Maddalena è risultato un'operazione piuttosto complessa per l'eterogeneità delle soluzioni formali in cui si presentava. Le molteplici tinteggiature ricevute nel tempo discordavano con i particolari scultorei delle quattro figure di santi inserite nelle nicchie dei due registri, con i rilievi marmorei e in stucco delle cornici, dei capitelli, delle targhe con iscrizioni e con il lunettone sommitale. Anche la differente cromia dei diversi corpi di fabbrica, quello centrale dell'ingresso della chiesa e i due laterali, originariamente appartenenti agli ambienti conventuali ma oggi divisi tra l'istituto universitario ISIA a sinistra e la casa dei padri camilliani a destra, creavano un ulteriore motivo di confusione nella lettura della sintassi architettonica. Il restauro si è pertanto concentrato in un'iniziale ricerca documentaria e di archivio allo scopo di rintracciare la coloritura originale della facciata e delle sue parti laterali e degli interventi pregressi che contestualmente venivano messi a confronto con le stratigrafie realizzate *in situ* dai restauratori. L'esito è stato quello di una tinta leggermente ambrata per i fondi ed una colorazione più chiara per tutte le parti aggettanti e/o a rilievo (lesene, paraste, colonne e semi colonne, capitelli, etc.) ad imitazione delle finiture rinascimentali a marmorino (a loro volta di derivazione romana) di cui durante il restauro erano emerse numerose tracce e come si è mantenuta nella quasi totale integrità nel bellissimo lunettone sommitale che simula un paramento con frange.

Sui fondi del corpo di fabbrica laterale destro, all'angolo con via delle Colonnelle, il colore originale delle specchiature piane era un celestino color del cielo mentre le cornici replicavano l'imitazione del marmorino romano. Dal punto di vista tecnico le scelte operative sono state quelle di un utilizzo di materiali il più possibile affini a quelli originali, di conseguenza i distacchi dell'intonaco sono stati consolidati con malte fluide a base di calce idraulica



Facciata



e le stuccature e l'integrazione delle parti mancanti dei rilievi sono state effettuate con impasti a base di grassello di calce e inerti di colore e granulometria simili alle malte originali. Le quattro sculture di Santi (Filippo e Camillo nel registro inferiore, Maddalena e Marta in quello superiore), gli angeli e le teste cherubiche del timpano mistilineo del primo registro, realizzate lavorando il travertino in un unico blocco (in alcune zone sono visibili i segni degli strumenti di lavorazione della pietra) erano fortemente compromesse dall'azione disgregante degli agenti atmosferici e del guano dei piccioni.

Nel tempo le sculture hanno subito anche diversi interventi di ricostruzione di parti mancanti, eseguiti grossolanamente e con materiali non idonei (es. cemento e resine bicomponenti) che, al momento dell'intervento si presentavano fortemente alterati. L'insieme creava ormai una diffusa disomogeneità superficiale e un appiattimento generale che impediva la corretta lettura dei rilievi, dei sottosquadri e la matericità del travertino. La rimozione dei depositi carboniosi, il consolidamento dei fenomeni di decoesione della materia, la rimozione delle integrazioni non idonee e la ricostituzione delle parti mancanti con materiali compatibili con la materia originale hanno consentito alle figure di riemergere nella loro originaria plasticità.

Nell'intervento è stata riportata in luce, e restaurata, la specchiatura a *trompe l'oeil* presente alla base del corpo di fabbrica di destra che riproponeva, con un finto portone ligneo e dei reali bassorilievi di travertino ad imitazione di una gradinata, l'antico ingresso laterale che ben si vede nelle incisioni dalla metà del Settecento in poi, della facciata della chiesa della Maddalena. Nascosta sotto ad oltre sette strati di scialbature e tinte, la decorazione a finto portone conservava ancora le linee costruttive incise nell'intonaco umido e, seppur frammentarie, le ombreggiature dei pannelli interni e della divisione centrale delle ante.

In conclusione, l'intervento di restauro, oltre che sul risanamento strutturale e sulla risoluzione dei fenomeni deteriorativi, si è focalizzato sul ripristino dell'unità di lettura dell'insieme inteso come compagine architettonica, scultorea e pittorica, espressione di un

barocco fortemente proteso al rococò, a Roma unico nel suo genere.

#### **FUTURE PROSPETTIVE DI INTERVENTO**

I futuri interventi avranno l'obiettivo di completare il consolidamento strutturale iniziato e il restauro delle superfici decorate dell'interno. Saranno approfondite le analisi dei cedimenti, delle rotazioni e delle inflessioni e al progetto di miglioramento strutturale - guidato dalle indagini geognostiche, termografiche, igrometriche e stratigrafiche del sottosuolo della chiesa - si accompagnerà il restauro delle coperture della falda verso via delle Colonnate e la messa in sicurezza delle parti strutturali dell'apparato decorativo delle cappelle, compresi gli altari e le balaustre, e della monumentale cantoria. In parallelo agli interventi strutturali alla cantoria e all'incatenamento della copertura della volta e della cupola, si procederà al completamento del restauro di tutte le superfici decorate dell'interno, della preziosa decorazione in legno e in stucco della bussola di ingresso, della cantoria, della galleria dell'organo, nonché dei sei confessionali settecenteschi, opera di alta ebanisteria che presenta la rarità di intarsi con legni e materiali di pregio. Saranno quindi oggetto di restauro le cappelle di San Francesco di Paola, della Madonna della Salute, del Crocifisso, delle Reliquie, dell'Assunta, con la verifica dello stato delle balaustre, dei gradini e delle fodere lapidee e il restauro sull'insieme degli apparati decorativi lapidei in stucco, pittorici e metallici. Anche i prospetti ancora non restaurati della navata centrale e della volta saranno oggetto di completamento, insieme al ciclo delle sei sculture ospitate nelle nicchie che affacciano sull'aula ecclesiale.

Particolare dei dilavamenti riscontrati sul timpano mistilineo del finestrone centrale, 2020 (foto degli AA.)



#### ***Come può chiedersi un finanziamento dal FEC?***

Gli edifici religiosi non sono tutti di proprietà del Vaticano, ma appartengono, oltre che al FEC, ai Comuni, al Demanio, agli ordini religiosi.

Le richieste di restauro e valorizzazione delle Chiese di proprietà FEC possono essere avanzate dai Rettori alla competente Prefettura.

Ma la competenza istituzionale a evitare il degrado dei beni culturali è delle Soprintendenze per i beni artistici che, in virtù di una convenzione del 2013, segnalano al FEC le necessità di restauro ed assumono le funzioni di stazione appaltante o, in alternativa, di vigilanza sugli interventi che comunque dovrà autorizzare.

#### ***È possibile ottenere un finanziamento con fondi PNRR?***

La procedura PNRR si è ormai definita nella prima metà del 2022. Numerosi sono tuttavia i finanziamenti a livello regionale e locale nell'ambito culturale.


#### ***Come si può accertare che una chiesa è di proprietà FEC? Si possono svolgere manifestazioni musicali all'interno delle chiese? Si possono pubblicare le foto dei quadri di proprietà FEC?***

Occorre rivolgersi alla Prefettura competente per territorio, che è in grado di assolvere a tutte le richieste di informazione sulle proprietà del FEC.

Come è già stato scritto in questa rivista, gli Enti Locali sono una presenza fissa nei rapporti con il FEC per il restauro del patrimonio del FEC e lo strumento delle convenzioni è ormai entrato tra le procedure ordinarie possibili per la valorizzazione del "nostro" patrimonio culturale, effettuando le attività di manutenzione alle quali spesso partecipano gli enti locali con consistenti contributi prelevati dal loro bilancio.

Considerando le gravi carenze strutturali e di organico degli Enti locali, non possiamo non sottolineare che la loro collaborazione è praticamente a titolo gratuito, non specificamente retribuita, configurandosi quasi come

attività di volontariato da parte del personale tecnico che segue i progetti, al di fuori dell'orario lavorativo. La collaborazione con il Comune di Vitulano è comunque appena agli inizi, in quanto consentirà di fare emergere tutte le possibili criticità del complesso monumentale e potrà svilupparsi nel restauro dei quadri e degli apparati decorativi di pregio. Un plauso va quindi indirizzato all'amministrazione comunale di Vitulano, il cui apporto sarà assolutamente indispensabile per il recupero di una struttura monumentale che fa parte del patrimonio artistico e monumentale del nostro Paese.



## SETTEMBRE - OTTOBRE



**“Le Marche,  
terre di Papi e di Santi”**  
Castel Sant’Angelo, Roma  
**24 settembre 2024 - 2 marzo 2025.**

1) Domenico Porta attribuito, “Ritratto di papa Clemente XIV” tra il 1769 e il 1770 circa, olio su tela; Museo Civico Diocesano di Acquapendente, Viterbo



**“Guercino.  
Il mestiere del pittore”**  
Musei Reali, Torino  
**29 Luglio - 15 Settembre 2024**

1) Guercino, “Madonna del Rosario con i Santi Domenico e Caterina da Siena”, 1637, olio su tela; Chiesa di San Domenico, Torino



**“Giorgio Vasari.  
Il teatro della virtù”.**  
Spazi Museali Galleria San Francesco, Arezzo  
**30 Ottobre 2024 - 2 Febbraio 2025**


1) Giorgio Vasari, Angeli, tavola in tondo ;  
2) Giorgi Vasari, “Dio Padre, tavola in tondo.  
Chiesa di Santa Maria Novella, Convento, Firenze,  
3) Giorgio Vasari, “Giudizio Universale”, 1568  
Chiesa di Santa Croce in Ognissanti a Bosco Marengo  
(AI)



**“Guercino e i Ludovisi a Roma”**  
Scuderie del Quirinale, Roma  
**30 Ottobre 2024 - 26 Gennaio 2025**

1) Guido Reni: Visione di San Filippo Neri, 1614  
2) Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, San Filippo Neri, 1643, 1644  
Chiesa di Santa Maria in Vallicella, Roma

## NOVEMBRE



**“Poesia e pittura tra Rinascimento  
e Barocco. Giovan Battista  
Marino e le arti sorelle”**  
Galleria Borghese, Roma  
**12 Novembre 2024 - 10 Febbraio 2025**

1) Nicolas Cordier, busto in marmo di “San Pietro”  
Basilica di San Sebastiano fuori le mura



**“Lux Divina Lucia  
di Siracusa, il trionfo della  
santità nell’arte.  
Dalle collezioni museali alle  
chiese d’Italia”**  
Galleria Regionale di Palazzo  
Bellomo, Siracusa  
**15 Novembre 2024 - 2 Marzo 2025**

1) Santa Lucia e frate Tommaso Cortesi orante, di Benedetto Bigordi detto Benedetto Ghirlandaio, 1490-1494;

## DICEMBRE



**“The Great Ming Dynasty”**  
Nanjin Museum in Cina  
**31 dicembre 2024 - 30 marzo 2025**

1) Matteo Ricci SJ, eseguito da Emmanuel Yu Wen - Hui alias Pereira  
Galleria dei Marmi della Chiesa del Gesù, Roma.

## GENNAIO



**“Cimabue,  
alle origini della  
pittura moderna in occidente”.**  
Louvre, Parigi  
**22 Gennaio - 12 Maggio 2025**

1) Cimabue “Maestà” del 1290  
Santa Maria dei Servi, Bologna

## MARZO



**“Rivoluzione Caravaggio”**  
Gallerie Barberini Corsini, Roma  
**6 Marzo - 7 Luglio 2025**

1) Caravaggio, La Flagellazione, Olio su Tela, 1607  
Chiesa di San Domenico Maggiore, Napoli  
(Museo e Real Bosco di Capodimonte)

## APRILE



**“Il Mondo a Roma.  
Arte e globalizzazione  
nel secolo del Barocco”**  
Scuderie del Quirinale, Roma  
**3 Aprile - 13 Luglio 2025**

1) Lazzaro Baldi “Santa Rosa da Lima”, Olio su Tela, 1668-1671

## “Dipingere il silenzio”

Musei Civici d’Arte antica, Bologna  
prevista in un periodo da marzo al  
giugno 2025



1) Bartolomeo Cesi, olio su tela del 1590, raffigurante “La Madonna col Bambino in gloria con i Santi Benedetto e Giovanni”

## SETTEMBRE 2025



**“Angelico”**  
Palazzo Strozzi, Firenze  
**26 Settembre 2025 - 25 Gennaio 2026**

1) Michelozzo San Giovanni Battista, (terracotta).



FONDO EDIFICI di CULTO